

□ Interrogazione n. 80

presentata in data 19 novembre 2015

a iniziativa del consigliere Fabbri

“Attuazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014 “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e del Servizio Sanitario Regionale”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- nel novembre 2003 è stata emanata la direttiva n. 88/2003 CE tramite la quale si disciplinava l'organizzazione dell'orario di lavoro assicurando una protezione minima a tutti i lavoratori contro orari di lavoro di durata giornaliera, settimanale, e semestrale eccessivi e contro il mancato rispetto degli intervalli minimi di riposo;
- il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 ed il comma 6-bis dell'articolo 17 del D.lgs. n. 66/2003, hanno disposto due principi derogatori alla suddetta direttiva europea, prevedendo la non applicabilità al personale del ruolo sanitario del SSN sia del diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore di lavoro, che della durata media dell'orario di lavoro che non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore;

Visto che:

- nell'aprile 2012 l'Unione Europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora riguardante la non applicazione della direttiva europea 88/2003/CE sugli orari di lavoro e i tempi di riposo;
- a maggio 2013 la Commissione europea ha trasmesso al Governo italiano un parere motivato nel quadro dei procedimenti di infrazione, chiedendo un riallineamento della legislazione italiana tale da rispettare il diritto dei medici e dei sanitari a periodi minimi di riposo giornaliero e limitare il loro tempo di lavoro massimo settimanale;

Considerato che:

- il Parlamento con l'approvazione dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis) abroga, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le due norme derogatorie della direttiva comunitaria in tema di orari e riposi, recependo completamente la direttiva al fine di sospendere la procedura di infrazione;
- il 25 novembre p.v. entrerà in vigore la normativa abrogativa sopra indicata;
- la Conferenza Stato-Regioni, con atto di indirizzo del 4 novembre 2014, ad oggetto “attuazione del disposto dell'articolo 14 comma 1 della legge 30 ottobre 2014 numero 161”, ha chiesto al Governo una serie di ulteriori deroghe dichiarando che l'applicazione della suddetta legge rende problematico se non impossibile in molti enti del SSN assicurare con il personale in servizio le prestazioni assistenziali ed, in particolare, garantire i turni di lavoro a spesa invariata anche dopo l'applicazione delle misure dirette all'ottimizzazione delle risorse umane ed alla riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture;

Ritenuto che:

- la direttiva sull'orario di lavoro è una pietra miliare dell'Europa sociale poiché assicura una protezione minima a tutti i lavoratori contro orari di lavoro eccessivi e contro il mancato rispetto di periodi minimi di riposo;
- turni “massacranti” causano ai lavoratori in disturbi del sonno, problemi digestivi, stress, aumento di peso, malattie dell'apparato gastroenterico, problemi sulla sfera psicoaffettiva e disturbi cardiovascolari con un aumento del 40% del rischio di malattie coronariche;
- come riportato da numerosi studi la ridotta vigilanza determinata da orari e turni lavorativi eccessivamente impegnativi può portare a errori clinici che possono compromettere il benessere

del paziente e, indirettamente, causare anche rilevanti danni economici alle aziende, in sede di rivalsa sugli errori clinici;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:

- 1) come intenda la Giunta Regionale dare applicazione all'articolo 14 della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN;
- 2) quali misure sono state attivate per ottemperare al suddetto disposto legislativo e con quale tempistica;
- 3) quali misure dirette all'ottimizzazione delle attività dei professionisti ed alla riorganizzazione e razionalizzazione delle attività delle strutture sono state ad oggi attuate anche, e soprattutto, nel rispetto delle normative riguardanti il contenimento della spesa e gli standard qualitativi delle strutture sanitarie;
- 4) se sia stata effettuata una specifica ricognizione del personale e delle risorse necessari dei costi da sostenere per permettere l'applicazione della legge.